

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

37.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 MAGGIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCESCO CASATI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	3	Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle università (1107)	7
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	7, 8, 10 11, 13, 15, 16
Contributo all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) per il piano quinquennale di attività 1984-1988 (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (2785)	3	FERRI FRANCO	9, 10, 13, 15, 16
CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	3, 4, 5, 6	MARAVALLE FABIO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	8, 10, 13, 15, 16
BROCCA BENIAMINO	3	PISANI LUCIO	15, 16
CASTAGNETTI GUGLIELMO, <i>Relatore</i>	6	POLI BORTONE ADRIANA	8, 9, 10, 13, 14
COLUMBA MARIO	4	RALLO GIROLAMO	10
CUFFARO ANTONINO	5	TESINI GIANCARLO, <i>Relatore</i>	7, 8, 10 12, 13, 14, 16
POLI BORTONE ADRIANA	5		

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,40.

ANTONIO CONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Cabras, Mazzotta e Misasi sono sostituiti, per la seduta odierna, rispettivamente dagli onorevoli Zoso, Zoppi e Azolini.

Discussione del disegno di legge: Contributo all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) per il piano quinquennale di attività 1984-1988 (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2785).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) per il piano quinquennale di attività 1984-1988 », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 3 aprile 1985.

L'onorevole Castagnetti ha facoltà di svolgere la relazione.

GUGLIELMO CASTAGNETTI, *Relatore*. Signor presidente, onorevole ministro, colleghi, l'Istituto nazionale di fisica nucleare opera, ai sensi della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, sulla base di programmi pluriennali sottoposti all'approvazione del CIPE. Il 3 dicembre 1983 è scaduto il piano pluriennale di attività. Il nuovo piano

quinquennale 1984-1988, elaborato dall'Istituto, è stato sottoposto dal Ministero della pubblica istruzione all'esame del CIPE, che ne ha deliberato l'approvazione nella seduta dell'8 agosto 1984. Da ciò è derivata la necessità di provvedere con una iniziativa di carattere legislativo all'attuazione del piano e al relativo finanziamento.

L'attività di ricerca dell'Istituto nazionale di fisica nucleare si svolge appunto nel campo della fisica nucleare, in particolare per il potenziamento delle ricerche in fisica subnucleare. Tali ricerche hanno incidenza e risvolti positivi anche nel campo dell'elettronica-informatica e in altri settori molto importanti, il che determina indubbiamente una utilità per tutta l'industria nazionale. L'Istituto nazionale di fisica nucleare svolge inoltre una funzione internazionale attraverso la collaborazione con istituti stranieri e coordina l'attività di ricerca dei gruppi italiani che operano nell'ambito delle organizzazioni europee per la ricerca nucleare.

Il piano quinquennale che è stato approvato dal CIPE e che è alla nostra attenzione prevede in particolare il potenziamento delle ricerche in fisica subnucleare, lo sviluppo della ricerca sulla stabilità della materia e di tipo cosmologico, con l'entrata in funzione del laboratorio sotterraneo del Gran Sasso, il potenziamento della ricerca in fisica nucleare.

Non mi è stato possibile raccogliere una informazione più dettagliata sugli aspetti strettamente tecnici degli orientamenti dell'Istituto nazionale di fisica nucleare e mi auguro che il ministro, che è presente alla discussione, possa soddisfare eventuali richieste formulate dai colleghi.

L'impegno complessivo di spese previsto nel piano quinquennale è di 1.023 miliardi, contro i 249.650 milioni del piano precedente. Le ragioni di tale aumento di

spesa risiedono nella necessità, oltre che di finanziare l'attività di ricerca, di procedere al completamento della pianta organica dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, che attualmente è di 1.300 unità, nonché di ampliare la medesima pianta organica di ulteriori 360 unità.

Ricordo che la legge 16 luglio 1984, n. 314, ha previsto, nelle more dell'approvazione del nuovo piano pluriennale 1984-1988, la concessione per l'anno 1984 di un contributo di funzionamento a favore dell'Istituto nazionale di fisica nucleare per un importo di 80 miliardi. In aggiunta a tale contributo ne viene previsto uno di 884.400 milioni, così ripartito: per l'anno 1985 lire 194.400 milioni; per l'anno 1986 lire 220.000 milioni; per l'anno 1987 lire 230.000 milioni; per l'anno 1988 lire 240.000 milioni. Agli oneri derivanti all'applicazione del provvedimento si provvede per gli anni 1985, 1986 e 1987 mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento relativo al contributo all'Istituto nazionale di fisica nucleare.

A conclusione comunico che la V Commissione bilancio si è espressa favorevolmente sui profili finanziari dell'iniziativa legislativa, che ritengo possa essere favorevolmente accolta dalla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ANTONINO CUFFARO. Signor presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, quello che stiamo esaminando è un provvedimento molto importante per la scienza. Penso che non possiamo procedere ad una valutazione e ad una decisione in una atmosfera distratta e attraverso considerazioni legate soltanto al prestigio, peraltro indubbio, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare. Faccio osservare che compiamo uno sforzo finanziario notevole, pari a quasi 1.000 miliardi, e non credo che il nostro Parlamento possa decidere a cuor leggero che sia giusto impe-

gnare un finanziamento del genere, quando si conosce lo stato attuale delle risorse pubbliche.

Mi chiedo infatti se sia giusto che un paese come l'Italia impegni una quantità di risorse così ingenti nel settore della ricerca fondamentale. Il mio gruppo dà una risposta positiva a questo interrogativo perché riteniamo che le tradizioni del nostro paese, le capacità, le competenze che sono state valorizzate anche da recenti riconoscimenti internazionali a scienziati italiani, ci impongono di considerare con grande attenzione questo settore e di compiere uno sforzo davvero eccezionale, ma impongono allo stesso tempo una valutazione attenta — mi dispiace che il Senato non lo abbia fatto — dei risultati che sono stati ottenuti con i finanziamenti precedenti e dei programmi che ci accingiamo a finanziare.

Nel momento in cui viene assegnata all'Istituto nazionale di fisica nucleare la cifra richiesta per il prossimo quadriennio (un anno del quinquennio infatti è già trascorso) occorre valutare le condizioni di gestione in cui si trova attualmente l'Istituto e le difficoltà che già attualmente incontra per gestire i grandi programmi di ricerca nella fisica delle particelle. Credo che ciò sia un dovere per tutti noi e quindi sarebbe sbagliato non considerare attentamente se lo sforzo finanziario che decidiamo sia congruo rispetto all'impegno scientifico e allo sviluppo della scienza in questo settore, e non considerare contemporaneamente con grande attenzione ed apertura i problemi dell'istituto che sono legati anche alla sua natura giuridica, alla sua collocazione nel parastato, alla retribuzione dei ricercatori, ai collegamenti che l'istituto stesso ha a livello nazionale ed internazionale con altri enti.

Ritengo che la discussione sull'argomento debba essere la più ampia; sarei tuttavia del parere che prima si procedesse all'audizione del presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, professor Cabbibo, che dirige con grande competenza l'Istituto e che può parlarci, da una parte, del valore dei programmi e, dall'altra, delle difficoltà che l'istituto stesso incontra

relativamente alla gestione. Credo che nessuno di noi possa permettersi di valutare i programmi a cuor leggero — anche se certamente qualcuno avrà un minimo di competenza nel campo — programmi che sono di alto livello scientifico, al massimo delle competenze mondiali.

La nostra Commissione dovrebbe pertanto avvalersi del contributo, attraverso una serie di audizioni informali, del presidente dell'INFN, del presidente del CNR, che è l'organo di consulenza del Governo per i problemi della ricerca, e del presidente dell'ENEA che è impegnato su un fronte scientifico diverso, ma omogeneo a quello dell'Istituto nazionale di fisica nucleare. Né deve essere sottovalutata la possibilità di ascoltare voci provenienti dalle università, considerando i difficili rapporti che intercorrono tra queste e l'INFN. A volte sembra trattarsi di problemi marginali, ma essi hanno provocato titoli a cinque colonne per la denuncia, ad esempio, del professor Cabibbo relativa ad un problema di convenzioni tra l'INFN e le università, nel senso che una utilizzazione del personale di queste ultime per compiti dell'Istituto è stata giudicata in modo controverso dalla magistratura, per esempio a Bari. È un problema cui noi dovremmo guardare con particolare attenzione.

Preannunciando la presentazione di alcuni emendamenti tendenti a liberare l'INFN dalle attuali condizioni di difficoltà in cui si trova, chiedo che la discussione venga aggiornata in modo da procedere allo svolgimento delle audizioni prima proposte.

Mi rendo conto che ciò potrebbe ingenerare il sospetto di una manovra dilatoria, ma non è vero, perché non vogliamo affatto ritardare il finanziamento all'Istituto nazionale di fisica nucleare. Siamo quindi pronti ad esaminare anche la possibilità di procedere per altra via allo stanziamento immediato della quota del 1985. Ma occorre procedere alle valutazioni di cui prima ho parlato per varare una legge che non abbia solo il carattere di risposta alle sollecitazioni giuste della comunità scientifica nazionale, ma costituisca una scelta consapevole del Parlamento ita-

liano in un settore molto importante per il futuro del nostro paese.

PRESIDENTE. Desidero ricordare a tutti i colleghi, in particolare all'onorevole Cuffaro, che il provvedimento in esame, già approvato con celerità dal Senato, è estremamente urgente. Chiedo comunque ai gruppi di pronunciarsi sulla proposta di rinvio che è stata avanzata.

BENIAMINO BROCCA. La soddisfazione del gruppo della democrazia cristiana per il provvedimento in oggetto non ha alcuna ombra e siamo convinti che debba essere approvato nel tempo più breve possibile data l'urgenza dello stesso, riconosciuta per altro anche dal collega Cuffaro. È vero che i problemi che riguardano in modo particolare la funzionalità dell'Istituto e le difficoltà in cui esso si trova ad operare si intrecciano in questo provvedimento. Ma non facciamo confusione, distinguiamo i due momenti; e se bisognerà prendere in considerazione — come è opportuno — la situazione dell'Istituto attraverso delle specifiche audizioni, ciò potrà avvenire in una fase successiva.

Occorre, a mio avviso, procedere celermente all'approvazione del provvedimento perché non vorrei che un ulteriore ritardo nell'erogazione dei finanziamenti — che il Governo si è impegnato a dare, e di qui la nostra soddisfazione — pregiudicasse l'attuazione dei programmi che l'Istituto ha preventivato.

ADRIANA POLI BORTONE. Secondo l'onorevole Brocca dovremmo dare una fiducia cieca, per 1.000 miliardi, a quanto deliberato dal CIPE, senza aver avuto la possibilità né di vedere degli allegati né di conoscere, attraverso una apposita relazione, l'attività scientifica dell'Istituto. Non vogliamo pregiudizialmente mettere in discussione questa attività, ma 1.000 miliardi non sono cosa da niente. D'altra parte i nostri rapporti con il ministro della ricerca scientifica sono così rari ed episodici che non ci consentono di avere una

visione esatta della ricerca scientifica in Italia. Il nostro gruppo da tempo ha chiesto una indagine conoscitiva sullo stato della ricerca in Italia, anche per cercare di appurare alcuni fatti « strani » che sarebbero avvenuti in rapporto all'attività del CNR, attività su cui vi sono state dichiarazioni piuttosto pesanti dello stesso ministro della ricerca scientifica e del presidente del CNR su un settimanale, dichiarazioni completamente difformi da quelle rese ufficialmente dal presidente del CNR stesso. Sono state presentate in proposito diverse interrogazioni, alle quali però non è stata data risposta.

Non voglio bloccare il finanziamento, ma desideriamo solo che i commissari siano messi in condizione di valutare fino in fondo la sostanza del finanziamento, nonché l'opportunità di dover reperire, soprattutto, il finanziamento per il 1985 che mi sembra il problema più urgente da risolvere.

Il nostro gruppo aderisce quindi alla richiesta di audizione informale del presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare sostenendo però la necessità di allargare tale audizione ai rappresentanti di tutti gli enti che in Italia si occupano di ricerca scientifica proprio per avere la panoramica più completa possibile sull'argomento.

MARIO COLUMBA. Anche il gruppo della Sinistra indipendente aderisce alla richiesta avanzata dall'onorevole Cuffaro di procedere all'audizione informale dei responsabili dei principali enti pubblici di ricerca. Infatti, nel momento in cui si moltiplicano gli sforzi per sostenere nel paese la ricerca scientifica, il Parlamento non può rimanere all'oscuro dato che deve accingersi a gestire la distribuzione delle risorse per il settore in questione.

Desidero ricordare che si tratta di un finanziamento cospicuo anche per quanto riguarda la lunghezza temporale; le competenti Commissioni parlamentari non possono quindi decidere con leggerezza, debbono invece essere messe in grado di co-

noscere compiutamente i programmi che si intendono svolgere e gli obiettivi che si vogliono raggiungere. Tale consapevolezza può essere meglio acquisita sulla base delle opinioni delle autorità preposte al settore della ricerca scientifica. Naturalmente desidero esprimere pieno apprezzamento per l'attività che l'Istituto nazionale di fisica nucleare ha svolto finora.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per consentire ai deputati di partecipare alla riunione del Parlamento in seduta comune. Riprenderemo i nostri lavori al termine delle votazioni per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale.

La seduta, sospesa alle 10, è ripresa alle 12,10.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ho raccolto le indicazioni e le esigenze dei vari gruppi rappresentati nella Commissione in ordine a un più adeguato approfondimento di un problema importante come quello del finanziamento dell'Istituto nazionale di fisica nucleare. La mia proposta è che si proceda ad una audizione informale da parte dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi, dei Presidenti dell'INFN, del CNR e dell'ENEA nella giornata di mercoledì mattina, in maniera che subito dopo si possa procedere all'esame e all'approvazione definitiva del provvedimento che è alla nostra attenzione. Sarebbe a mio avviso opportuno che ai lavori della Commissione su questo argomento fosse presente, oltre che il Ministro per la ricerca scientifica anche quello della pubblica istruzione.

Propongo quindi un rinvio della discussione, che potrà essere ripresa dopo aver acquisito, nel corso di incontri informali che potranno svolgersi nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, i necessari elementi di valutazioni da parte dei Presidenti dell'INFN, del CNR e dell'ENEA. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle università (1107).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle università ».

Ricordo che nel corso delle precedenti sedute si è conclusa la discussione sulle linee generali ed è stata operata una valutazione complessiva dei problemi posti dal parere condizionato espresso dalla V Commissione bilancio. Noi oggi dovremmo votare in linea di principio gli emendamenti presentati e quindi trasmettere il testo eventualmente modificato alla V Commissione bilancio, per una ovvia e necessaria nuova formulazione del parere, poiché con ogni probabilità il testo su cui questa Commissione ha formulato il proprio parere verrà modificato. Per la stessa ragione sarà probabilmente necessario anche inviare il nuovo testo alla I Commissione Affari costituzionali.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo del Comitato ristretto. Poiché sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi dovrà essere acquisito il parere delle Commissioni I e V, appare opportuno procedere preliminarmente alla loro discussione e votazione in linea di principio ai soli fini della trasmissione alle Commissioni competenti per il parere.

Do lettura dell'articolo primo:

ART. 1.

(Programmazione, organizzazione del lavoro, standards di produttività e di esecuzione e aggiornamento del personale).

Nel quadro dei piani di sviluppo previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 590 e nel rispetto dei principi contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93, presso le singole università si provvede alla programmazione ed organizzazione del lavoro secondo i criteri di produttività ed efficienza, anche mediante la qualificazio-

ne ed il perfezionamento professionale del personale.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita presso il Ministero della pubblica istruzione una commissione nazionale paritetica, presieduta dal Ministro o da un suo delegato, e composta da otto rappresentanti della pubblica amministrazione e da altrettanti rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con l'incarico di adeguare alle particolari esigenze delle istituzioni universitarie le norme previste dall'articolo 22 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e per gli adempimenti di cui al successivo articolo 15, terzo comma.

I componenti della commissione restano in carica fino all'espletamento dei compiti alla stessa affidati e sono sostituibili a seguito di nuova designazione da parte delle organizzazioni sindacali e della pubblica amministrazione che rappresentano.

Le norme di cui al precedente comma saranno dettate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, saranno dettate norme per disciplinare l'utilizzazione annuale di ore di permesso retribuito, sia per l'aggiornamento professionale mediante i corsi di cui all'articolo 92 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sia per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado o di altro titolo di istruzione secondaria superiore.

Il relatore, onorevole Tesini, e l'onorevole Ferri hanno presentato i seguenti emendamenti 1. 1, 1. 2 di identico tenore.

I commi 2, 3 e 4 sono soppressi.

Sopprimere i commi 2, 3, 4.

GIANCARLO TESINI, Relatore. La soppressione dei commi in questione è diret-

tamente collegata alla diversa procedura per la definizione dei profili professionali da me proposta con apposito emendamento riferito al successivo articolo 15. Infatti, introducendo il meccanismo del decreto, cioè lo stesso della dirigenza, viene previsto un sistema che, garantendo la presenza delle organizzazioni sindacali, annulla l'ipotesi dell'istituzione di una commissione nazionale paritetica.

ADRIANA POLI BORTONE. Nel primo comma dell'articolo 1 è detto che presso le singole università si provvederà alla programmazione ed organizzazione del lavoro secondo criteri di produttività ed efficienza. Eliminando i successivi commi, di cui è stata chiesta la soppressione, cioè quelli che prevedono la costituzione di una commissione nazionale paritetica, non si comprende più in che modo sarà possibile provvedere all'esecuzione pratica di ciò che è specificamente previsto al citato primo comma.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Onorevole Poli Bortone, l'emendamento in questione è uno di quelli che nascono dagli adeguamenti studiati per la nuova normativa riguardante la funzione pubblica: introducendo lo strumento regolamentare rispetto a quello della commissione ed essendo la procedura prevista analoga a quella della dirigenza — con tutte le garanzie di presenza delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali — vengono meno i tre commi di cui ho chiesto la soppressione.

ADRIANA POLI BORTONE. In questo caso, onorevole Tesini, si chiede la eliminazione dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1, ma senza alcun esatto riferimento alla dirigenza.

FABIO MARAVALLE, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Gli emendamenti del relatore e dell'onorevole Ferri vanno visti in relazione alla proposta di emendamento riferita al successivo articolo 15 ove il relatore propone che i profili professionali siano definiti con de-

creto del ministro della pubblica istruzione, di concerto con il ministro della funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Ciò rende inutile, quindi, la costituzione di una commissione nazionale paritetica che dovrebbe svolgere lo stesso compito, vale a dire quello già chiarito nell'articolo 15 e concepito in parallelo a quanto studiato per la riforma della funzione pubblica.

Il Governo esprime parere favorevole agli emendamenti in questione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio, favorevole il Governo, l'emendamento 1. 1 del relatore, identico all'emendamento 1. 2 dell'onorevole Ferri.

(*E approvato*).

Poiché la votazione degli emendamenti è avvenuta in linea di principio, la discussione dell'articolo 1 è sospesa.

Poiché all'articolo 2 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2.

(*Articolazione sperimentale dell'orario di lavoro*).

In via sperimentale, per i servizi aperti al pubblico ed agli studenti, per quelli di elaborazione automatizzata dei dati, nei quali la lavorazione a ciclo continuo sia imposta da una razionale ed ottimale utilizzazione degli impianti e per gli altri servizi connessi a specifiche esigenze funzionali della didattica e della ricerca, il consiglio di amministrazione delle università, acquisito il parere degli organi accademici interessati e previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, può istituire turni di servizio, anche festivi, che consentano di distribuire il lavoro nelle ore antimeridiane, pomeridiane e notturne, nel rispetto delle connesse indennità stabilite con le procedure previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Servizi sociali).

Per il personale che per esigenze di servizio sia impegnato ad osservare un orario giornaliero non inferiore a sette ore con intervallo non superiore alle due ore, può essere istituito un servizio di mensa con consumazioni non eccedenti quelle *standards*, sempreché i bilanci delle singole università presentino le necessarie disponibilità finanziarie. A carico del personale è posto un concorso di spesa pari ad un terzo del costo.

La gestione del servizio può essere affidata a terzi, mediante convenzione da sottoporre alla preventiva autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, o svolta direttamente dalla amministrazione universitaria.

La mancata istituzione o fruizione del servizio non comporta, in ogni caso, il diritto a compensi sostitutivi.

È fatta salva la particolare disciplina vigente in materia per il personale delle cliniche e dei policlinici universitari a gestione diretta.

Le Università e gli istituti di istruzione universitaria favoriscono attività a scopo culturale, ricreativo e sociale del personale universitario, in conformità a quanto previsto dall'articolo 23 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e dall'articolo 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo le parole: « non superiore alle 2 ore », sono aggiunte le seguenti: « e per il personale che per impegni didattici o di ricerca, o per le esigenze dei servizi, svolga nella stessa giornata attività in orario sia antimeridiano, sia pomeridiano, per non meno di due ore in ognuno di tali periodi ».

3. 1.

L'onorevole Ferri ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 3, comma 1, dopo le parole: « non superiore alle 2 ore », aggiungere: « e per il personale che per impegni didattici o di ricerca, o per esigenze dei servizi, svolga nella stessa giornata attività di orario sia antimeridiano, sia pomeridiano, per non meno di due ore in ognuno di tali periodi ».

3. 2.

All'articolo 3, dopo il quarto comma, inserire il seguente:

« Al servizio sono ammessi i vincitori dei concorsi, per l'ammissione al dottorato di ricerca, a carico dei quali è posto un concorso di spesa pari ad un terzo del costo del pasto ».

3. 3.

ADRIANA POLI BORTONE. Non mi sembra opportuno che in un provvedimento riguardante il personale tecnico e amministrativo delle università si inserisca una norma di estensione dei servizi sociali a favore dei ricercatori. Preciso di non essere contraria a che i ricercatori o il personale docente usufruiscano di questi servizi: semplicemente non mi sembra opportuna tale estensione in questa legge.

FRANCO FERRI. Il mio emendamento 3. 3. conferma l'impostazione data dal gruppo comunista nel precedente emendamento 3. 2. Le modifiche che noi proponiamo all'articolo 3 riguardano infatti personale diverso da quello docente, anche perché si tratta di una normativa relativa ad impegni didattici. Riteniamo comunque utile « approfittare » del provvedimento oggi al nostro esame, ed in particolare dell'articolo 3 che tratta dei servizi sociali universitari, per estendere i servizi medesimi anche ad una parte di personale docente (in particolare i ricercatori). Noi sosteniamo apertamente l'utilità di questa estensione proprio perché ci poniamo il fine del migliore funzionamento delle università.

GIROLAMO RALLO. Il chiarimento dato dal collega Ferri giustifica ampiamente le perplessità espresse dalla collega Poli Bortone. Credo che ci troveremo dinanzi a tale problema per tutto il complesso del provvedimento.

Ricordo che stiamo formulando una normativa per il personale non docente; estendere anche solo una parte di tale normativa ad altre categorie di personale significa procedere all'approvazione di una legge composita dove entra un po' di tutto. A questo punto mi domando perché ci si ponga il problema solo nei confronti dei ricercatori e non degli altri docenti eventualmente sottoposti allo stesso peso di lavoro o al doppio turno.

È un problema che non credo si possa e si debba sottovalutare se si vuole evitare che le leggi approvate dal Parlamento ricevano — com'è avvenuto, purtroppo, fino ad oggi — delle critiche che, in questo caso, sarebbero più che giustificate.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Vorrei fare una precisazione. Quando parlo di personale docente, in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 382, mi riferisco ai professori ordinari ed associati. Negli emendamenti 3. 1 e 3. 2 si parla dei ricercatori, che non possono essere annoverati nella categoria del personale docente. Comunque ritengo non vi siano contraddizioni. Sono, invece, contrario, e ne spiegherò le ragioni, per quello che riguarda i « dottorandi », e non i dottori di ricerca.

FABIO MARAVALLE, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. I ricercatori non sono docenti; comunque concordo con quanto affermato dal relatore e mi dichiaro favorevole all'emendamento 3. 1.

FRANCO FERRI. La nostra richiesta ci sembra legittima in quanto i vincitori dei concorsi per l'ammissione al dottorato di ricerca pur essendo studenti e non personale impegnato in attività didattiche, sono laureati e possiedono una qualificazio-

ne scientifica. Per questi motivi ritenevamo logica l'equiparazione di costoro al personale impegnato in attività didattiche, operando, nel contempo, una distinzione nei confronti degli studenti.

Non vogliamo sollevare questioni, quindi ritiriamo l'emendamento 3. 3 ed invitiamo il Governo a risolvere questo problema — riguardante il trattamento di personale non studentesco — tramite una circolare.

FABIO MARAVALLE, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ringrazio l'onorevole Ferri per aver ritirato lo emendamento ed assicuro che il Governo farà il possibile per risolvere il problema in via amministrativa.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Per quanto riguarda, invece, l'emendamento 3. 3 presentato dal collega Ferri, mi dichiaro contrario, in quanto i vincitori dei concorsi per l'ammissione al dottorato di ricerca sono degli studenti e non dei dipendenti delle amministrazioni universitarie: hanno quindi diritto di usufruire dei servizi predisposti per gli studenti (le mense delle *ex opere* universitarie).

FABIO MARAVALLE, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi associo alle dichiarazioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.

ADRIANA POLI BORTONE. Il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale voterà contro l'emendamento 3. 1 in quanto ritiene che esso non sani nulla o prevedendo, surrettiziamente, una categoria che esula dal personale non docente, ovvero, secondo l'interpretazione del relatore, facendo rientrare i ricercatori fra il personale non docente. In questo ultimo caso noi prendiamo atto che questa Commissione, a maggioranza, stabilisce che i ricercatori, pur svolgendo attività didattica, fanno parte del personale non docente.

Noi siamo assolutamente contrari ad una simile interpretazione e, quindi, ribadiamo il nostro voto contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3. 1, identico all'emendamento Ferri 3. 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 4 e 5 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 4.

(Decentramento amministrativo contabile).

A decorrere dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, al pagamento degli stipendi, assegni, indennità e compensi di ogni natura, al personale docente e non docente universitario, di ruolo e non di ruolo, ivi compreso il personale con qualifica dirigenziale, nonché ai ricercatori universitari, provvedono direttamente le università e gli istituti di istruzione universitaria.

Per ogni esercizio finanziario il Ministero della pubblica istruzione provvede al trasferimento nei bilanci universitari delle somme a tal fine occorrenti mediante ordinativi diretti.

Entro la data del 15 novembre di ciascun anno, i rettori delle università ed i direttori degli istituti di istruzione universitaria trasmettono al Ministero della pubblica istruzione apposito prospetto, da redigersi in conformità allo schema approvato con decreto ministeriale, nel quale, fra l'altro, vengono evidenziati, in relazione alle assegnazioni organiche, la consistenza del personale in servizio indicato nel primo comma, distinta per qualifiche e comprensiva di tutti gli elementi retri-

butivi a qualunque titolo corrisposti, e di ogni altra indennità o compenso, comunque denominati. Il prospetto deve essere corredato da apposito verbale del collegio dei revisori dei conti con le osservazioni relative.

Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato può essere effettuato alle università e istituti di istruzione universitaria se non risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di cui al precedente comma.

Per i provvedimenti emessi dai rettori e direttori da sottoporsi agli organi di controllo è autorizzata, limitatamente agli effetti economici, l'adozione di provvedimenti in via provvisoria con efficacia immediata subordinatamente alla previsione dell'eventuale conguaglio e della esclusione di ogni presunzione di buona fede da parte del percipiente in ordine alla eventuale irripetibilità di differenze tra corrisposto e dovuto.

Al fine di consentire la puntuale applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, il Ministro del tesoro è autorizzato, anche in deroga alle vigenti norme, a provvedere con proprio decreto alla elevazione del limite del quattro per cento delle disponibilità che le Università e gli istituti di istruzione universitaria possono detenere ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 ottobre 1984, n. 270, presso le aziende di credito incaricate di espletare il servizio di cassa.

La dotazione dei posti di qualifica e di funzione del livello E del quadro A della tabella IX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è aumentata di una unità, per le maggiori esigenze della Direzione generale dell'istruzione universitaria connesse agli adempimenti di cui ai precedenti commi.

Alla corresponsione di quanto dovuto ai sensi del presente articolo le università e gli istituti di istruzione universitaria possono provvedere con sistemi di pagamento meccanografici o elettronici.

(È approvato).

ART. 5.

(Attribuzione di funzioni ai dirigenti).

I primi dirigenti delle università e degli istituti di istruzione universitaria esercitano le funzioni di direttore di divisione amministrativa o di direttore di divisione di ragioneria.

Al fine di assicurare l'efficienza dei servizi amministrativi, il Ministro della pubblica istruzione provvederà ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento che disciplini, in conformità ai principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni, le attribuzioni, le funzioni e le connesse responsabilità dei dirigenti superiori, con funzioni di direttore amministrativo, e dei primi dirigenti con funzioni di direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile, nel rispetto delle competenze proprie degli organi di governo e accademici delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(Nomina a primo dirigente con funzioni di direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile).

La nomina a primo dirigente con funzioni di direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile si consegue con i criteri e le modalità indicati nella legge 10 luglio 1984, n. 301.

Il relatore, onorevole Tesini, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART. 6.

La nomina a primo dirigente con funzioni di direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile si consegue con

i criteri e le modalità indicate nella legge 10 luglio 1984, n. 301, e successive modificazioni ed integrazioni.

A partire dal 1° gennaio 1985, e fino all'entrata in vigore della legge organica sulla dirigenza, al concorso speciale per esami, al corso-concorso di formazione dirigenziale, rispettivamente indicati dalle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 1 della citata legge 10 luglio 1984, n. 301, sono ammessi altresì gli impiegati inquadrati nelle qualifiche settima e superiori dell'area funzionale amministrativo-contabile che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, abbiano almeno 9 anni di effettivo servizio in dette qualifiche, ritenendosi cumulabili tra loro i servizi effettivamente prestati in ciascuna delle predette qualifiche.

L'onorevole Ferri ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART. 6.

La nomina a primo dirigente con funzioni di direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile si consegue con i criteri e le modalità indicate nella legge 10 luglio 1984, n. 301, e successive modificazioni ed integrazioni.

A partire dal 1° gennaio 1985, e fino all'entrata in vigore della legge organica sulla dirigenza, al concorso speciale per esami, al corso-concorso di formazione dirigenziale, rispettivamente indicati dalle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 1 della citata legge 10 luglio 1984, n. 301, sono ammessi altresì gli impiegati inquadrati nelle qualifiche settima e superiori dell'area funzionale amministrativo-contabile che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, abbiano almeno 9 anni di effettivo servizio in dette qualifiche, ritenendosi cumulabili tra loro i servizi effettivamente prestati in ciascuna qualifica.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Signor presidente, è opportuno a mio avviso che

sia chiarito che il secondo comma ha sostanzialmente un carattere interpretativo della legge n. 301 del 1984. Sotto questo profilo, ho presentato un emendamento che, nella parte finale, si differenzia da quello presentato da parte del collega Ferri. Quest'ultimo infatti stabilisce che i servizi sono cumulabili, non importa la qualifica in cui siano stati prestati. Riten- go invece che si debba far riferimento ai servizi effettivamente prestati in ciascuna delle predette qualifiche e invito il collega Ferri a voler accettare tale impostazione, che è più corretta in relazione all'inter- pretazione della legge n. 301.

FRANCO FERRI. Io considero l'osserva- zione del relatore puramente formale: i due emendamenti sono sostanzialmente identici e la correzione formale è accetta- bilissima. Correggo pertanto il mio emen- damento, adottando una formulazione identica a quella proposta dal relatore.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Sono fa- vorevole all'emendamento Ferri, avendo quest'ultimo accettato la modifica da me proposta.

FABIO MARAVALLE, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è favorevole agli identici emen- damenti del relatore e dell'onorevole Ferri.

ADRIANA POLI BORTONE. Signor Pre- sidente, onorevoli colleghi, il gruppo del Movimento sociale italiano-destra naziona- le voterà contro l'emendamento del rela- tore, che non è interpretativo delle mo- dalità indicate dalla legge 10 luglio 1984, n. 301. Attraverso tale emendamento si corre il rischio di aprire spazi assurdi, che fanno seguito a stranissime ricostru- zioni di carriera o ad altrettanto strani inquadramenti in certi livelli, che si sono verificati nell'università. A seguito di ciò, troviamo del personale non docente in- quadrato nel settimo livello, senza nean- che essere in possesso del titolo di studio prescritto. Siccome il provvedimento non fa alcun riferimento al possesso del titolo di studio, consideriamo un assurdo pre-

sentare emendamenti nei quali si permette che del personale della settima qualifica funzionale possa arrivare al livello diri- genziale.

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione degli identici emendamenti del relatore 6. 1 e Ferri 6. 2 importa una pronuncia su di essi della I Commissione affari co- stituzionali, ne pongo in votazione il prin- cipio-base.

(È approvato).

Trasmetterò alla I Commissione affari costituzionali gli emendamenti, perché ne valuti le conseguenze sul piano della co- stituzionalità.

La discussione dell'articolo 6 e pertanto sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(*Attribuzione della qualifica di dirigente superiore con funzioni di direttore ammi- nistrativo*).

L'attribuzione della qualifica di diri- gente superiore con funzioni di direttore amministrativo ha luogo mediante concor- so per titoli integrato da un colloquio a singole sedi di servizio, al quale sono am- messi a partecipare i primi dirigenti am- ministrativi e di ragioneria dell'ammini- strazione universitaria che abbiano com- piuto entro il 31 dicembre tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Il concorso è indetto per ciascuna sede universitaria, almeno sei mesi prima della data in cui si verificherà la vacanza.

Il bando deve contenere l'indicazione della sede del posto di funzione, il termi- ne di presentazione delle domande, le mo- dalità di partecipazione.

Della pubblicazione del bando di con- corso deve essere data notizia nella *Gaz- zetta Ufficiale*.

Il colloquio, che ha per oggetto le di- scipline più direttamente connesse alle funzioni ed ai compiti di istituto, è fina- lizzato all'accertamento della maturità

professionale dei candidati, nonché alla valutazione del possesso da parte dei medesimi della necessaria attitudine a svolgere le funzioni di direttore amministrativo.

Al colloquio sono attribuiti 60 punti. Il colloquio non si intende superato se al candidato è attribuito un punteggio inferiore a 36.

Ai titoli sono riservati punti 40 ripartiti come segue:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore: punti 12;

b) incarichi e servizi speciali attinenti al servizio reso nella qualifica di primo dirigente: punti 12;

c) lavori originali concernenti i compiti di istituto: punti 12;

d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati delle carriere direttive previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni: punti 4.

Si applicano gli articoli 26, 27, 29 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La commissione esaminatrice del concorso è nominata, con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed è composta da un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o equiparato che la presiede, da un professore universitario ordinario di materie giuridiche o economiche, da un dirigente superiore appartenente ai ruoli universitari, da due dirigenti superiori dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione; funge da segretario un funzionario con qualifica non inferiore all'ottava, appartenente ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione.

Le norme particolari eventualmente occorrenti sono stabilite con il bando di concorso.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento 7. 1:

Sostituire, al primo comma, le parole: « amministrativi e di ragioneria » con le altre: « dell'area amministrativo-contabile ».

L'onorevole Ferri ha presentato l'emendamento 7. 2, il cui testo è identico a quello del relatore.

Gli onorevoli Poli Bortone, Rallo e Aloï hanno presentato il seguente emendamento 7. 3:

All'articolo 7, sostituire il primo comma con il seguente: « Alla qualifica di dirigente superiore con funzioni di direttore amministrativo si accede mediante pubblico concorso per titoli ed esami. Il 75 per cento dei posti è riservato ai primi dirigenti amministrativi e di ragioneria dell'amministrazione universitaria, che abbiano compiuto entro il 31 dicembre tre anni di effettivo servizio nella qualifica ».

ADRIANA POLI BORTONE. Signor presidente, abbiamo presentato l'emendamento 7. 3 perché riteniamo che alle qualifiche di dirigente si possa e si debba accedere anche per concorso pubblico. Se così non fosse, avrebbe dovuto essere stabilito in maniera più chiara ed esplicita che si tratta soltanto di razionalizzare la situazione del personale che già è alle dipendenze dell'università e che è stato già gratificato dalla concessione della settima, ottava e nona qualifica funzionale. A nostro avviso almeno una certa percentuale di posti dovrebbe essere lasciata libera, per permetterne l'occupazione attraverso concorsi pubblici. Infatti, se i concorsi saranno riservati soltanto al personale interno, così come è previsto secondo la logica del provvedimento, non avremo linfa nuova fra il personale delle università.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Poli Bortone ed altri 7. 3.

FABIO MARAVALLE, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole agli identici emendamenti del relatore 7. 1 e dell'onorevole Ferri 7. 2; sono invece contrario all'emendamento Poli Bortone 7. 3.

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento Poli Bortone 7. 3 sarà votato in linea di principio per essere eventualmente trasmesso, per il parere di competenza, alla I Commissione Affari costituzionali.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Poli Bortone 7. 3, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 7. 1, identico all'emendamento Ferri 7. 2, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7, con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Istituzione dell'Ufficio degli ispettori per l'amministrazione universitaria).

È istituito presso la Direzione generale dell'istruzione universitaria l'Ufficio degli ispettori dell'amministrazione universitaria per l'esercizio delle attività di vigilanza attribuite al Ministero della pubblica istruzione dalle leggi e dai regolamenti sulla istruzione superiore.

A tal fine è istituito il ruolo dei dirigenti con funzioni ispettive di cui al quadro H del successivo articolo 10.

Ai funzionari appartenenti al suddetto ruolo competono le attribuzioni previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

L'onorevole Ferri ha presentato i seguenti due emendamenti:

Sopprimere l'articolo 8.

8. 1.

Aggiungere il seguente comma: « È abrogato l'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371 ».

8. 2.

FRANCO FERRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, su tale questione ho presentato una interrogazione che non ha avuto ancora risposta. Noi abbiamo già degli amministratori, ai quali sono affidate funzioni di controllo; le stesse funzioni sono svolte dai revisori dei conti e da altri organismi di controllo, come la Corte dei conti, che ha il compito di vigilare sulla regolarità dei procedimenti amministrativi. Non c'è quindi alcuna necessità di istituire un ufficio di ispettori per l'amministrazione universitaria. In tal modo, infatti verrebbero appesantite ulteriormente funzioni di controllo che già sono sufficientemente garantite dalle strutture che esistono. La mia proposta, che mi sembra molto logica, è pertanto di limitarsi a conservare le funzioni di tali strutture. In alternativa, proponiamo di abrogare l'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica n. 371, che riguarda il regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale delle università e degli istituti di istruzione universitaria e specificamente i revisori dei conti. In ogni caso, poiché occorre eliminare alcune strutture che svolgono le stesse funzioni, noi proponiamo in via prioritaria la soppressione dell'articolo 8, perché le strutture attuali sono sufficienti.

LUCIO PISANI. Concordo sull'inutilità del nuovo ruolo degli ispettori per l'amministrazione universitaria; anche a me, infatti, la proposta appare surrettizia e con il solo fine di ampliare un organico e di assegnare qualifiche a determinati funzionari, cioè una sorta di *longa manus*.

che finirebbe con il condizionare l'autonomia delle università.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. In verità, i problemi posti dal collega Ferri non sono privi di un certo fondamento, perché in un certo senso è vero che la gestione dei controlli è resa più complessa. Desidero però far presente che le due figure in questione sono, tra loro, sostanzialmente diverse: mentre il revisore dei conti è organo interno dell'università, ed ha quindi il controllo della gestione...

LUCIO PISANI. Non è vero, perché ci sono i direttori generali...

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. È valutata positivamente la presenza dei revisori dei conti, ma in questo caso siamo di fronte ad una proposta nuova, cioè ad una nuova figura: quella degli ispettori del ministero che fanno capo alla Direzione generale dell'istruzione universitaria.

Quale relatore invito l'onorevole Ferri a rivalutare la proposta interamente soppressiva dell'articolo nonché l'ipotesi subordinata.

FABIO MARAVALLE, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Posso concordare con l'onorevole Ferri quando afferma che il nuovo ruolo degli ispettori può forse costituire un appesantimento delle procedure amministrative e contabili, ma ritengo, tuttavia, che esso rappresenti un importante momento di coordinamento rispetto alla gestione delle università.

FRANCO FERRI. Continuiamo a considerare valide le argomentazioni a favore degli emendamenti proposti. Manteniamo quindi sia l'emendamento interamente soppressivo dell'articolo 8, sia l'ipotesi subordinata.

FABIO MARAVALLE, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo sarebbe disposto ad accettare l'ipotesi subordinata qualora il partito comunista ritirasse la richiesta di soppressione dell'articolo 8.

LUCIO PISANI. Farei mio l'emendamento interamente soppressivo dell'articolo qualora il gruppo comunista intendesse ritirarlo, anche perché, per ragioni di garanzia istituzionale, non concordo sull'ipotesi subordinata. Infatti, tutti i soggetti che hanno autonomia amministrativa e contabile debbono avere, per legge, i revisori dei conti, e, contrariamente a quanto sostenuto dall'onorevole Tesini, queste sono figure esterne che offrono sufficienti garanzie di controllo e che rendono quindi superfluo l'articolo 8 così come formulato e non ipotizzabile l'ipotesi alternativa che il gruppo comunista ha proposto in alternativa alla soppressione dell'articolo stesso.

FRANCO FERRI. Insistiamo nella richiesta di soppressione dell'articolo 8 che prevede l'istituzione di un nuovo ruolo degli ispettori. Riteniamo che il collegio dei revisori, composto da un magistrato della Corte dei conti che ne assume la presidenza, da due funzionari effettivi e da uno supplente del Ministero del tesoro e da due funzionari effettivi e da uno supplente del Ministero della pubblica istruzione, offra già le massime garanzie.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Ferri 8. 1, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ferri 8. 2, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO